

# Biblioteca di Matematica

## Regolamento

### Capo I Generalità

#### **Art. 1 ó Denominazione e finalità**

1. La Biblioteca di Matematica (døra in poi: Biblioteca) ha il compito di conservare, incrementare e mettere a disposizione il patrimonio bibliografico e documentario del Dipartimento di Matematica (døra in poi: Dipartimento) sia a supporto della ricerca che della didattica (in particolare mettendo a disposizione i materiali dei corsi d'insegnamento), nonché di trattare e diffondere, con le tecniche più aggiornate, l'informazione bibliografica. La Biblioteca fa parte del Sistema bibliotecario di Ateneo, di cui condivide le finalità generali e afferisce in particolare al polo bibliotecario denominato øPolo di Scienzeö.

#### **Art. 2 Sede**

1. La Biblioteca ha sede a Padova, nell'edificio denominato øTorre Archimedeö, in Via Trieste 63.

#### **Art. 3 - Patrimonio bibliografico**

1. Il patrimonio gestito dalla Biblioteca è costituito dal materiale bibliografico e documentario, su qualsiasi supporto, registrato nell'inventario della Biblioteca. Non è ammessa l'acquisizione o gestione di materiale bibliografico e documentario senza:
  - a) registrazione inventariale;
  - b) catalogazione secondo i sistemi in uso nell'Ateneo;

- c) accessibilità all'utenza.

#### **Art. 4 ó Risorse finanziarie**

1. La Biblioteca funziona con le risorse ad essa destinate da:
  - a) il Dipartimento;
  - b) il Centro di Ateneo per le Biblioteche ed altri organi dell'Amministrazione centrale;
  - c) Enti e privati a titolo di liberalità o sulla base di convenzioni per l'utilizzo dei suoi servizi.

#### **Art. 5 ó Commissione di Biblioteca**

1. Presso la Biblioteca è costituita la Commissione di Biblioteca in conformità con quanto previsto dall'Art. 16, comma 1 del Regolamento del Sistema bibliotecario.

Come fissato dal medesimo Art. 16, comma 1, la Commissione di Biblioteca è presieduta da un docente Coordinatore Scientifico.

I compiti della Commissione di Biblioteca e del Coordinatore scientifico sono definiti all'Art. 16, commi 2-3 del Regolamento del Sistema bibliotecario.

2. La Commissione di Biblioteca dura in carica tre anni accademici ed è così composta:
  - a) 6 docenti del Dipartimento, indicati dal Consiglio, in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari;
  - b) il bibliotecario Responsabile della Biblioteca;
  - c) il Coordinatore di Polo;
  - d) un dottorando, nominato da e fra i rappresentanti dei dottorandi in Consiglio di Dipartimento;
  - e) un rappresentante degli studenti, nominato da e fra i rappresentanti in

Consiglio del Corso di studi di Matematica e in Consiglio del Corso di studi di Informatica.

3. I docenti indicati dal Consiglio di Dipartimento nominano al loro interno il Coordinatore Scientifico della Biblioteca, che dura in carica tre anni accademici.
4. La Commissione è convocata per iscritto dal Coordinatore Scientifico, con anticipo di almeno 7 giorni, salvo motivi di urgenza, sulla base di un ordine del giorno, almeno due volte all'anno e ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza della Commissione.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, con almeno 4 dei docenti indicati dal Consiglio del Dipartimento.
6. Il Coordinatore Scientifico può invitare esperti esterni senza diritto di voto per argomenti particolari.

## **Capo II Servizi**

### **Art. 6 ó Servizi**

1. La Biblioteca fornisce i seguenti servizi di base:
  - a) lettura del materiale librario e documentale posseduto, su qualunque supporto;
  - b) riproduzione del materiale librario e documentale secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto d'autore;
  - c) prestito del materiale consentito;
  - d) prestito interbibliotecario;
  - e) document delivery;
  - f) consultazione del sistema bibliografico-documentale;
  - g) accesso alla Biblioteca digitale del Sistema (Art. 2, comma 7 del Regolamento del Sistema bibliotecario);

- h) la Biblioteca, in collaborazione con le altre biblioteche del Polo e con il CAB, può organizzare attività laboratoriali e di approfondimento sulle diverse tipologie di servizi erogati;
  - i) altri servizi eventualmente individuati sulla base delle necessità degli utenti.
2. La Commissione di Biblioteca ha la facoltà di stabilire che alcuni servizi siano a pagamento e di definirne le tariffe.

#### **Art. 7 ó Accesso ai servizi e orario di apertura**

1. L'accesso alla Biblioteca, la ricerca nei cataloghi, la lettura e la riproduzione del materiale bibliografico sono aperti a tutti previa identificazione e compatibilmente con gli spazi e l'organizzazione della Biblioteca.
2. Di norma la Biblioteca e i suoi servizi sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, con orario continuato reso noto al pubblico. Le variazioni contingenti di orario sono comunicate con il maggior anticipo possibile.
3. Gli utenti che possono fruire dei Servizi del Sistema si distinguono in: a) utenti istituzionali e b) utenti esterni sulla base di quanto definito dall'Art. 7 del Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo.
4. I posti di lettura sono riservati prioritariamente agli utenti istituzionali.

### **Capo III Impegni**

#### **Art. 8 ó Impegni della Biblioteca nella modalità di erogazione e fruizione dei servizi**

1. Le modalità di erogazione e fruizione dei servizi della Biblioteca sono stabilite in modo da garantire agli utenti la massima uniformità di servizio presso tutte le biblioteche del Sistema bibliotecario. Tali modalità sono comunicate con apposite tabelle rese pubbliche agli utenti.

#### **Art. 9 ó Impegni degli utenti**

1. Gli utenti sono tenuti ad usufruire dei servizi nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d'autore, sul *copyright* e, per quanto riguarda l'accesso alla documentazione della Biblioteca Digitale, nel rispetto di quanto prescritto dai contratti sottoscritti dall'Ateneo con i detentori dei diritti.
2. Gli utenti sono responsabili del buon uso delle attrezzature e della buona conservazione dei volumi presi in consultazione o in prestito e sono tenuti a restituirli puntualmente.
3. Libri smarriti o comunque danneggiati (anche con sottolineature) dovranno essere sostituiti a spese dell'utente o risarciti.
4. La Biblioteca chiederà il rimborso delle spese che avrà dovuto sostenere per solleciti e per comunicazioni agli utenti responsabili di violazioni del Regolamento. Gli utenti che non ottempereranno con tempestività al sollecito di restituzione dei prestiti scaduti verranno esclusi da ulteriori prestiti per periodi commisurati.
5. Nei casi più gravi di danneggiamento del patrimonio bibliografico o di uso improprio degli strumenti informatici o degli spazi e delle attrezzature della Biblioteca, la Commissione di Biblioteca può anche decidere l'esclusione permanente dal servizio e chiedere il rimborso dei danni subiti dall'Ateneo.

#### **Art. 10 ó Norme transitorie e finali**

1. La facoltà di approvare ed eventualmente modificare il presente Regolamento spetta alla Commissione di Polo e al Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le Biblioteche.
2. Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte dei competenti organi del Sistema, così come le eventuali modifiche ad esso apportate. Nelle more dell'approvazione resta in vigore il Regolamento corrente.